

Le nuove frontiere del diritto penale nel *Metaverso*. Elucubrazioni metagiuridiche o problematica reale?

di **Alessandro Continiello**

Sommario. 1. Premessa. – 2. Analisi giuridica e riflessioni. – 3. Conclusioni.

1. Premessa.

Si prende spunto da una notizia apparsa su vari quotidiani¹, per provare a ragionare sulla circostanza se, nel breve periodo, anche la nostra vigente

¹ <https://www.repubblica.it/esteri/2022/02/14/news/metaverso-337711044/>
"Aggredita sessualmente nel Metaverso". La denuncia di una ricercatrice fa scattare la reazione di Meta: "Distanza di sicurezza tra gli avatar". New York. La distanza sociale entra pure nel **Metaverso**: per evitare le molestie. Sì, nel neonato Horizon Worlds – la piattaforma di **Meta** (l'ex Facebook, cioè), primo tentativo di costruire quel metaverso che è appunto la nuova ossessione di **Mark Zuckerberg**, ovvero uno spazio di realtà virtuale online dove fare esperienze social – si è già consumato il primo assalto sessuale di gruppo ai danni di una donna. O meglio del suo *avatar*, la personificazione digitale. Lo ha raccontato **Nina Jane Patel**, ricercatrice della società Kabuni...invitata, proprio in virtù del suo mestiere, a testare il "nuovo mondo". Peccato che - lo ha denunciato lei stessa con un lungo *post* pubblicato a fine dicembre su *Medium.com*- appena entrata è stata aggredita verbalmente, palpeggiata e violentata in gruppo da altri *avatar*, fra l'incitamento di altri personaggi «tutti con voce maschile» che hanno scattato perfino foto e girato video. Tutto virtuale s'intende. Ma non per questo meno traumatico. «La realtà virtuale è progettata in modo che mente e corpo non percepiscano il differenziare fra esperienza digitale e quella reale. E infatti la mia risposta fisiologica e psicologica è stata come se quella brutta cosa fosse accaduta nella realtà», ha scritto infatti Patel: «L'attacco, 1 minuto dopo essere entrata in Horizon, mi ha colto di sorpresa, terrorizzata, paralizzata. Non sono nemmeno riuscita a mettere in atto la barriera di sicurezza. È stato un vero incubo». Inizialmente la denuncia della vittima è stata accolta freddamente da Meta. Che dopo una rapida revisione interna, l'ha addirittura colpevolizzata: avrebbe potuto infatti attivare lo strumento chiamato "*safe zone*", zona sicura, che chiude l'*Avatar* in una bolla protettiva: e non l'ha fatto. Una risposta che ha però scatenato un putiferio: «È l'equivalente digitale di dire alle donne che se non vogliono essere molestate mentre camminano per strada dovrebbero restarsene a casa. La cara vecchia misoginia con una nuova confezione adatta all'era digitale», l'ha addirittura bollata l'esperta di tecnologia e editorialista del Guardian **Arwa Mahdawi**, l'indoamericana autrice del saggio *Strong Female Lead: Lessons from Women in Power*, sulla *leadership* al femminile. Tanto che pochi giorni fa Meta ha svelato di aver messo in campo una nuova impostazione predefinita chiamata

normativa dovrà fare i conti, come si suole dire, giuridicamente parlando, con questa nuova realtà virtuale, il Metaverso: di per sé, per certi aspetti, un apparente ossimoro.

Il primo punto da chiarire è cosa sia il Metaverso.

Metaverse è un termine coniato da Neal Stephenson nel suo libro *Snow Crash*, scritto nel 1992, descritto dall'Autore come una sorta di realtà virtuale condivisa tramite *internet*, dove si è rappresentati in tre dimensioni, attraverso il proprio avatar.² Microsoft ha annunciato che, dal 2022, integrerà il Metaverso nella piattaforma *Teams*, con una funzionalità chiamata *Mash*: gli utenti potranno così creare un proprio *avatar*, con cui partecipare, ad esempio, alle riunioni³. Il Metaverso può essere, più specificatamente, definito come un mondo virtuale simulato che utilizza il potere dei *social media*, la realtà aumentata (AR), la realtà virtuale (VR) e la tecnologia *blockchain*, al fine di creare uno spazio *online* interconnesso che imita le esperienze vivibili nel mondo reale. È molto più di un *social network*; infatti, non c'è nemmeno bisogno di un *account* di *social media* per entrare nel *Metaverse*. Gli spazi virtuali 3D permetteranno agli utenti di socializzare, lavorare dalla comodità delle loro case e di pagare con le criptovalute. Permetteranno, inoltre, alle aziende di automatizzare e semplificare molti dei loro processi⁴.

Ebbene, secondo quanto testimoniato dalla donna, mentre giocava (per una ricerca empirica) a *Horizon Worlds*⁵, il suo *avatar* avrebbe, prima ricevuto frasi

"Personal Boundary", confini personali. Una sorta di distanziamento sociale che impone a tutti gli *avatar* la distanza di un metro su *Horizon Worlds* e *Horizon Venus*, i mondi dove sono già ospitati spettacoli e concerti. «Chi cercherà di penetrare nello spazio personale di un altro *avatar* verrà bloccato» ha spiegato Vivek Sharma, vicepresidente di *Horizon*. «Uno strumento che aiuterà a sviluppare future norme comportamentali e a stabilire regole in un mondo relativamente nuovo come quello virtuale». Aggiungendo che in futuro la dimensione del proprio spazio d'azione potrà addirittura essere personalizzato. Ma a Nina Jane Patel ancora non basta: «Le molestie nel metaverso sono una questione serissima, tanto più ora che la realtà virtuale sta diventando la nuova frontiera del divertimento. Quell'industria deve creare regole più certe e misure per punire chi non si attiene, affinché tutti possano muoversi a proprio agio e sentirsi al sicuro».

² Nei giochi di ruolo virtuali, personaggio che rappresenta l'*alter ego* dei vari personaggi, sostituendoli nelle azioni di gioco (fonte: vocabolario Treccani).

³ <https://www.digital4.biz/executive/metaverso-cos-e-possibili-applicazioni/>

⁴ <https://www.firstonline.info/metaverso-cose-come-funziona-e-quali-sono-le-possibili-applicazioni/>

⁵ *Horizon Worlds* è una piattaforma *multiplayer* che unisce *Roblox* e il mondo *Oasis VR* di *Ready Player One*. Originariamente chiamato *Horizon*, richiede un *account Facebook* e consente di riunirsi, massimo 20 persone alla volta, in uno spazio virtuale.



ed epiteti ingiuriosi/osceni e, successivamente, subito una violenza di gruppo da parte di altri utenti, per mezzo dei loro *avatar*. Interpellata l'azienda per commentare l'accaduto, domandandole quali sistemi di sicurezza avrebbe deciso di approntare a tutela degli utenti, è stato precisato che già esiste un apparato di protezione virtuale chiamato "*Safe Zone*" (zona sicura), che salvaguarda l'*avatar* come se si trovasse in una bolla protettiva; e, Meta, ha poi asserito di aver comunque introdotto una nuova e più avanzata impostazione di sicurezza predefinita, nominata "*Personal Boundary*" (confini personali), ovverosia una sorta di distanziamento sociale che impone a tutti gli *avatar* la distanza di un metro (in questo caso, per ora, su *Horizon Worlds* e *Horizon Venus*), bloccando, in tal guisa, l'utente/*avatar* indisciplinato che cercherà di penetrare - e violare - nello spazio personale altrui. Queste le attuali contromisure tecniche adottate.

2. Analisi giuridica e riflessioni.

Ci si interroga dunque, partendo dal caso preso in esame, se siano possibili, allo stato, delle conseguenze di natura penale (ma non solo) per gli autori, 'proprietari' delle loro metamorfosi nel mondo parallelo, dei loro *alter ego* virtuali, secondo il nostro attuale ordinamento.

Sarà possibile, pertanto, denunciare un fatto-reato di cui si è vittime nel mondo virtuale? Ed ancora, in questo nuovo scenario, potranno venire puniti giudizialmente i colpevoli? Vediamo di analizzare la questione con delle riflessioni.

In primis, per quanto riguarda il problema della eventuale competenza (per territorio), si ritiene sia ormai pacificamente superato e risolto lo stesso, alla luce dei numerosi interventi giurisprudenziali in tema di diffamazione a mezzo *internet*. La Suprema Corte ha infatti statuito che, se è vero che nel caso di immissione nel sistema *internet* di scritti o immagini lesive dell'altrui reputazione, l'evento lesivo coincide con quello della percezione della comunicazione offensiva da parte di più fruitori della rete - e il reato si consuma non nel momento della diffusione del messaggio, ma nel momento

Quando si accede all'*app* (dopo un breve *tutorial*), vengono presentate 3 opzioni: giocare (giochi), partecipare (eventi) e uscire. Si possono esplorare le esperienze create da Meta stessa, oltre a spazi generati dalla comunità, che chiunque può creare. A ottobre, Meta ha annunciato un finanziamento di 10 milioni di dollari per i creatori che realizzano queste esperienze VR, incentivando gli utenti a produrre nuovi giochi e ritrovi. Prima di entrare in uno di questi spazi virtuali, la piattaforma ricorda che chiunque si incontra è una persona reale...si tratta di un avviso basilare per evitare che quelle tipologie di bullismo e incitamento all'odio si declinino nel formato 3D, verosimilmente molto più pericoloso, anche a livello psicologico, sulle vittime. Fonte: <https://it.mashable.com/6847/meta-apre-horizon-worlds>

e nel luogo in cui il collegamento viene attivato -, ai fini della individuazione della competenza, non può rilevare né il luogo del collegamento di un singolo fruitore del sito, né i criteri oggettivi, ex artt. 8 e 9 co. 1 c.p.p., di difficile ed anzi impossibile individuazione, quali quello dell'immissione della notizia nella rete e/o dell'accesso del primo visitatore (*rectius*, dei primi utilizzatori). Sicché occorrerà fare ricorso ai criteri suppletivi, di cui all'art. 9 co. 2 c.p.p., ossia al luogo di residenza, dimora o domicilio dell'imputato⁶.

Fatta questa prodromica precisazione di natura processuale, ci si domanda allora su quali reati - e se - siano ascrivibili in astratto, secondo il nostro ordinamento; nonché, in seconda istanza, se si possano effettivamente contestare tali presupposti reati agli autori in c.d. carne e ossa. Per provare a rispondere, non liquidando frettolosamente la questione come se si trattasse di un mero esercizio di stile o di un chiaro paradosso richiamante le aporie di Zenone, è fatto noto come vi siano alcune fattispecie di reato che possono esser perpetrate (anche) a mezzo *web*, oltre, come visto, il già citato delitto di diffamazione.

Si veda, a tal proposito, la contravvenzione prevista ai sensi dell'art. 660 c.p. (molestia o disturbo alle persone - "*chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito...*"). La fattispecie in esame può rientrare nel novero dei reati informatici. Va registrato come la giurisprudenza (cfr. Cass. pen. sez. I, 11/07/2014, n. 37596) ha ritenuto che, anche una pagina *Facebook* di un utente possa essere considerata "luogo aperto al pubblico", al fine della realizzazione della fattispecie. Infatti, la piattaforma sociale *Facebook* è paragonata a una sorta di *agorà* virtuale, di una "piazza immateriale", che consente un numero indeterminato di "accessi" e di visioni: essa, dunque, al pari di ogni *social network* o *community* liberamente accessibile da parte di chiunque utilizzi la rete, costituisce un vero e proprio "luogo" aperto al pubblico, in cui può esser commesso il reato di molestie.

Analogamente la minaccia (art. 612 c.p.) o i più gravi atti persecutori (c.d. *stalking*, art. 612 *bis* c.p.) possono, anche in questo caso, commettersi per mezzo del *web*. A tal proposito, la Suprema Corte, con una pronuncia del

⁶ https://www.altalex.com/documents/news/2016/06/27/diffamazione-a-mezzo-internet-nei-piu-recenti-orientamenti-giurisprudenziali#_ftn103. Vedasi anche: Cass. Pen., sez. V, n. 28739/2017, 11.01.2017 (diffamazione a mezzo blog) "(...) perché se è individuabile il luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione, è in quel luogo che si determina la competenza territoriale per il giudizio - solo nel caso non si possibile, la competenza per territorio va determinata in forza del luogo del domicilio dell'imputato".

2021⁷, ha confermato l'ipotesi che le minacce, realizzate attraverso i *social media*, siano idonee a integrare il reato di atti persecutori. I giudici di legittimità hanno evidenziato come non sia tanto il mezzo - attraverso il quale si diffonde la comunicazione - che consente di configurare il delitto di cui all'art. 612 *bis* c.p., quanto, piuttosto il contenuto della stessa, che deve costituire un comportamento concretamente vessatorio in danno della persona offesa. Del resto, lo stesso Legislatore aveva già modificato [con il D.L. n. 14 agosto 2013, n. 93, art. 1, comma 3, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119] l'art. 612 *bis* c.p., comma 2, introducendovi l'ipotesi di aggravamento della pena, quando il fatto fosse compiuto "attraverso strumenti informatici o telematici".

Nondimeno, gli strumenti informatici, possono divenire perfino una "eco", una cassa di risonanza per la commissione di specifici reati: si pensi, sempre ad esempio, alla istigazione a delinquere (art. 414 c.p.) o alla propaganda di idee razziste [art. 3, comma 1 lett. a), l. 13 ottobre 1975, n. 654]. Nel primo caso la norma incriminatrice richiede un'istigazione avvenuta pubblicamente, ovvero (in base alla definizione legale di cui all'art. 266, co. 4 c.p.) col mezzo della stampa o con altro mezzo di propaganda: una formulazione ampia che permette di ricondurvi, senza violare il principio di tassatività, anche l'istigazione avvenuta a mezzo *Facebook*. Nel secondo caso, poi, la legge nulla dice (*melius*, vincola) in ordine al mezzo di diffusione della propaganda razzista, permettendo dunque la realizzazione della condotta anche attraverso *Facebook*.

Non possono, infine, essere disconosciuti gli specifici interventi, sempre operati dal nostro Legislatore, in materia. La legge 172 del 2012 ha inserito una precisa figura criminosa nell'art. 609 *undecies* c.p.: "chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 *bis*, 600 *ter* e 600 *quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 *quater*. 1, 600 *quinquies*, 609 *bis*, 609 *quater*, 609 *quinquies* e 609 *octies*, adesci un minore di anni sedici, è punito se il fatto non costituisce più grave reato". Per adescamento, da intendersi qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete *internet* o di altre reti o mezzi di comunicazione. Ma pure il decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7, in materia di contrasto al terrorismo, che, con gli artt. 1 e 2, ha introdotto un aggravamento della pena se il fatto è commesso mediante strumenti informatici o telematici nel caso dell'art. 270 *quinquies* (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale), nonché degli artt. 302 (istigazione a commettere un delitto doloso contro la personalità dello Stato), 414, terzo comma (pubblica

⁷ Cass. Pen., sez. V, n. 19363, ud. 11.01.2017

apologia di delitto) e 414, quarto comma (pubblica istigazione o apologia di delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità).⁸

Si prenda ora in esame lo specifico delitto di violenza sessuale. Ebbene, può sussistere una violenza sessuale in assenza di contatto fisico, anche nell'eventualità in cui autore e vittima non si siano mai incontrati di persona? Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (la n. 25266 dell'8 settembre 2020), ha recepito la suddetta tesi. Il reato è senz'altro riconosciuto anche "oltre il fatto carnale", overosia - accogliendo la domanda in premessa - è ben possibile parlare di violenza sessuale quando manca il contatto fisico o quando le persone coinvolte siano fisicamente distanti. La Cassazione suindicata del settembre 2020 ha, infatti, ampliato la rilevanza penale di certe condotte criminose. Nel caso di specie il Tribunale del Riesame aveva confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato a un imputato la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di violenza sessuale. Nel giudizio in Cassazione l'uomo eccepiva, tramite i suoi difensori, la violazione di legge poiché i Giudici del riesame non avrebbero correttamente applicato, secondo la sua tesi, i principi normativi di cui agli art. 609 *bis*, 609 *ter* e 609 *undecies* cod. pen. in quanto mancava l'atto sessuale, non essendo avvenuto alcun incontro tra lui e la presunta persona offesa. L'uomo aveva inviato alla giovane una propria "foto a luci rosse" e ne aveva ricevuto da lei un'altra come risposta. A questo punto l'imputato, condannato poi sia in primo grado sia in sede di appello, aveva insistito affinché la giovane gli inviasse altri contributi *hard*, dietro minaccia di pubblicazione, a mezzo *social*, della foto precedentemente inviata da lei. Con il ricorso in Cassazione il ricorrente aveva chiesto al Giudice di legittimità di rivedere la sentenza appellata, poiché l'atto sessuale non si era compiuto né c'era mai stato alcun incontro tra lui e la giovanissima. La Corte, contrariamente, ha ritenuto infondato il ricorso, riconoscendo l'integrazione della condotta criminosa e, in accordo con quanto già deciso dal Riesame, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato contestato nell'induzione allo scambio di foto erotiche e nella crescente minaccia a divulgare in pubblico le *chat*. La Corte, nel caso in esame, ha richiamato la pronuncia numero 8453 del 1994, affermando, dunque, la configurazione del reato di tentata violenza carnale (ben più grave della diffamazione aggravata) nel momento in cui si minaccia di inviare foto compromettenti della donna ai parenti della stessa. L'altra pronuncia su cui si poggia la sentenza in esame è la nr. 19033/2013 dove, peraltro, già si affermava che, nella violenza commessa mediante strumenti telematici, la mancanza di contatto fisico tra

⁸ <https://www.studiocataldi.it/articoli/17792-il-reato-di-molestie-attraverso-l-uso-dei-social-network.asp>

l'autore del reato e la vittima non costituisce circostanza attenuante del fatto di minore gravità. La Cassazione ha, così, valorizzato due aspetti: il primo è indubbiamente il ricorso alla minaccia che rappresenta uno degli elementi tipici della violenza sessuale. La ragione è presto detta: se l'autore obbliga la vittima a spogliarsi dietro promessa di non divulgare immagini a luci rosse, sta indubbiamente valorizzando una strumentalizzazione dolosa dell'inferiorità della vittima. In definitiva, è la minaccia a determinare la natura giuridica del fatto. La lontananza fisica non può alleggerire la condotta dell'autore che, costringendo la vittima a spogliarsi, pone in essere un atto sessuale che coinvolge la corporeità della persona offesa (atto idoneo a compromettere il bene primario della libertà individuale) e pertanto, che rileva ai fini dell'articolo 609 *bis* del codice penale⁹.

In verità, queste osservazioni non vanno a spostare e minare il cuore del problema, in quanto è sempre da capire se possa contestarsi al "padrone" reale dell'*avatar* una responsabilità per quello che, appunto, il proprio *alter ego* virtuale avrebbe commesso, qualora questa fosse un'azione *contra legem*. Richiamando il fatto in premessa, così da sgombrare il campo da ogni equivoco, non è certamente possibile la contestazione agli individui reali, "proprietari" degli *alter-ego-avatar*, del reato di violenza sessuale in danno dell'*avatar*-donna (così come non si potrebbe mai contestare il delitto di omicidio se, in un *video game*, si cagioni la morte, con il proprio personaggio, del potenziale nemico virtuale, pur rappresentante il vero giocatore-umano). Anche se si volesse dar seguito all'articolo 49 c.p. ("reato supposto erroneamente e reato impossibile"), il presente richiamo non sarebbe aderente e corretto. Ad avviso di chi scrive, si graviterebbe piuttosto nella ipotesi prevista dal noto brocardo *cogitationis poenam nemo patitur* (nessuno può subire una pena per i suoi pensieri), con cui si va a esprimere il c.d. principio di materialità del diritto penale. Secondo tale concetto, infatti, non può mai esservi reato, né di conseguenza pena, se la volontà criminosa non si materializzi in un comportamento esterno (es. non è reato di omicidio il pensare di uccidere qualcuno). Ancor più specificatamente, in base al **principio di materialità** del reato, nessuna offesa, per quanto grave, può essere riconosciuta come penalmente rilevante senza un'azione che ne sia la causa. Il nostro sistema penale ha adottato un **sistema penale oggettivo**, cioè **del fatto materiale**, del comportamento umano che si estrinseca nel mondo esteriore ed è suscettibile di percezione sensoria (*nullum crimen sine actione*). Ne deriva che nessuno può essere punito per una semplice intenzione. La materialità del fatto di reato può andare dalla

⁹<https://www.altalex.com/documents/news/2020/11/25/violenza-sessuale-oltre-contatto-fisico-e-mezzo-social-media>

estrinsecazione minima dell'inizio dell'azione (es. reati di tentativo o di attentato), a quella intermedia della realizzazione dell'intera azione (es. i reati di mera condotta), fino a quella massima della realizzazione dell'evento materiale (es. reati di evento). Tale assunto si deduce implicitamente dall'art. **25, comma secondo, Cost.** laddove parla di "*fatto commesso*", intendendo per tale una modificazione materiale della realtà (nota: e non si vede neppure violato il principio di offensività, che, com'è noto, subordina la sanzione penale all'offesa, per l'appunto, di un bene giuridico, tanto nella forma della lesione - intesa come nocumento effettivo - quanto in quella dell'esposizione a pericolo - concepita in termini di nocumento potenziale). Riprendendo l'analisi dell'articolo 49 del codice penale, vero è che, il suddetto istituto, sancisce altresì, al netto della esclusione (impossibilità) della punibilità, la possibilità per il giudice di applicare una misura di sicurezza, qualora reputi il soggetto sia pericoloso: ma, nel caso preso in esame, siamo certamente ancora al di fuori del principio di materialità/offensività (quindi anche dell'art. 49 c.p. ult. c. c.p.). Eppure, qualcuno potrebbe eccepire che, ad ogni qual modo, questi individui avrebbero intenzionalmente - con dolo, quindi - comandato i loro avatar affinché portassero a compimento il delitto di violenza sessuale di gruppo contro un altro avatar. L'intenzione e la volontà c'erano, ma non un reale delitto, si ripete. Trattasi, comunque, di una spregevole condotta che, pur non avvenuta nel mondo reale, ha provocato disgusto (e non solo, come si evidenzierà nel prosieguo), per usare un eufemismo, nella vittima.

Ma c'è da chiedersi, come contrappasso nel ragionamento, se queste Meta-condotte non rischino di ampliare eccessivamente l'applicazione del diritto penale. «Già nel 1990 il prof. Filippo Sgubbi definiva, infatti, il reato come un "rischio sociale". Nel suo "Il reato come rischio sociale. Ricerche sulle scelte di allocazione dell'illegalità penale", il professore ha sostenuto come "lo spazio di libertà dei singoli si riduce progressivamente (...) al punto che, oggi, è davvero raro rintracciare condotte che possano dirsi con certezza estranee all'area di operatività del diritto penale". Con queste parole, voleva descrivere efficacemente gli effetti dell'ipertrofia del diritto, analizzava le conseguenze nefaste della sua incessante voracità patologica e ne evidenziava il contrasto con il suo tradizionale carattere di "frammentarietà", tanto da rilevare "un drastico rovesciamento dei postulati tradizionali" perché, concludeva il ragionamento, "frammentaria è ora la libertà". A trent'anni da quella celebre opera, il professore ha poi pubblicato "Il diritto penale totale" nel quale ha descritto e denunciato, tramite l'esposizione di venti tesi, il consolidamento e soprattutto gli ulteriori sviluppi di quella degenerazione, già in atto da decenni. Si è giunti, secondo l'Autore, alla realizzazione di un diritto penale concepito e percepito, sia dalla politica sia dalla società nel suo complesso,

come “il rimedio giuridico a ogni ingiustizia e ogni male sociale”, che ha assunto, nel tempo, una pericolosa e innaturale connotazione palingenetica, distante e addirittura contraria alla sua tradizionale funzione. Tutto è cominciato, a suo avviso, dall’irreversibile crisi del principio di legalità, che ha creato lo spazio per la nascita di “fonti sociali di creazione e definizione di precetti penali”. Se si è venuta così a creare una “indebita assimilazione fra ragione di giustizia quale risoluzione imparziale di un conflitto e ragione di parte quale soddisfazione unilaterale del proprio personale interesse”, è anche perché si è imposta una “sensazione puramente soggettiva di verità”, che ha dato vita alla categoria del “reato percepito”, con buona pace dei principi di materialità e di offensività. Ecco che, condotte prive di una tangibile e attuale lesività, vengono impropriamente assorbite in artificiali, e spesso artificiose, fattispecie di reato, dando vita ad alcuni paradossi, come la reificazione del plurisecolare fenomeno della maleducazione o la previsione di illeciti a tutela di beni giuridici ancora inesistenti al momento della realizzazione della condotta. Secondo Sgubbi, abitiamo una società caratterizzata dalla cultura del sospetto, nella quale si dividono gli individui nelle categorie dei puri e degli impuri, dove diritto e morale si confondono, si sovrappongono al punto che “l’etica pubblica si trasforma in diritto penale”¹⁰. Il rischio di una deriva che renda illeciti comportamenti immorali, può sempre esserci, effettivamente». Il pericolo è, dunque, di rendere illecito un mero comportamento immorale, violando - come visto - i principi cardine del nostro diritto.

Quindi, se ne dovrebbe dedurre che, con il proprio avatar, nel Metaverso, si potrà compiere qualunque azione, senza alcuna reale ripercussione giuridica. In apparenza, allo stato, è così ma, si desidera avanzare qualche altra suggestione. Ad esempio, se una persona, con il suo avatar impedisce, per mezzo di singole o reiterate condotte (violente o moleste) di compiere, in libertà, azioni/attività ad altri avatar - sempre nel mondo virtuale - e di autodeterminarsi, si potrebbe configurare una fattispecie criminale, secondo il nostro ordinamento? L’unica, a memoria, potrebbe essere il delitto di violenza privata, ex art. 610 c.p.: ma, come in un gioco dell’oca, si torna sempre alla base. Questo, naturalmente, per quanto concerne il diritto penale.

Al contrario, non si vedono ragioni ostative nel considerare lesive, sotto un profilo civilistico, queste condotte, pur virtuali. Il danno morale cagionato si potrebbe, infatti, presupporre, e sostenere forse non temerariamente in via giudiziaria. Se un epiteto, una parola che offende l’onore e il decoro (una

¹⁰ <https://dirittodidifesa.eu/filippo-sgubbi-il-diritto-penale-totale-di-francesco-derrico/>

ingiuria), può infatti provocare una lesione di natura morale, ad esempio, nulla vieta di pensare che una condotta, come quella in esame, possa aver effettivamente cagionato un trauma comunque reale nella persona offesa. A suffragio della presente (forse ardita) tesi, si ricorda che lo scopo di questa realtà virtuale sta proprio nel renderla prossima alla realtà, nel senso che sembra effettivamente di vivere il mondo reale seppur ci si trovi nel parallelo universo virtuale. Il primo effetto del/nel Metaverso - negativo in molti casi - , è stato studiato da alcuni ricercatori, coniandolo come "Effetto Proteus": vengono creati nel Metaverso schemi di simulazione che includono fotoni di luce per gli occhi, *input* acustici per le orecchie, stimolatori tattili. Questi stimoli agiscono in modo da offrire all'utente un senso di immersione. **Queste caratteristiche immersive portano a un'impressione di verisimiglianza tra sé e il programma**¹¹. Una immedesimazione elevata alla potenza, per così dire, che dovrebbe superare quella in cui ci sente e si prova quando, vedendo un *film*, ci si indentifichi - empaticamente - nell'attore, tanto da vivere forti sensazioni, emozioni positive e negative. Si aggiunga, sempre a conforto della personale tesi, che, se si considera il proprio *avatar* come unico e personale, non sostituibile da altri - e qui potrebbe entrare in gioco ancora il diritto penale con il reato di sostituzione di persona¹² - lo stesso (e il suo proprietario) sarebbero centro di interessi, titolari di doveri ma anche di diritti. Se, dunque, ci si rendesse responsabili di una "lesione" tra *avatar*, nulla vieta di presupporre che, al di fuori di una responsabilità penale, ci si possa però rivolgere all'autorità civile, a livello risarcitorio, per vedere tutelati i propri diritti (moralì).

¹¹ <https://it.aleteia.org/2022/02/03/molestata-gruppo-metaverso-trauma-rimasto-realta/>

¹² Per quanto riguarda la fattispecie del **furto di identità**, la giurisprudenza ha recentemente ammesso che tale reato possa commettersi a mezzo *internet*, come evidenziato dalla diffusione dei *social networks*, quali *Facebook* e *Instagram*, che hanno portato a una crescita esponenziale di questo fenomeno. In merito si è pronunciata anche la Corte di Cassazione in una recente sentenza, 22049/2020, affermando che << integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di colui che crea ed utilizza un profilo su *social network*, servendosi abusivamente dell'immagine di un diverso soggetto, inconsapevole, in quanto idonea alla rappresentazione di un'identità digitale non corrispondente al soggetto che ne fa uso >>. Dunque, tramite l'apertura dei c.d. "**profili fake**", si verifica un'appropriazione indebita di profili personali, anche con il fine di ledere l'immagine o la professionalità di terzi. Tramite il furto di identità possono essere commesse una serie di fattispecie delittuose quali apertura di conti bancari, richiesta di rilascio di carte di credito, illecito utilizzo di altrui identità per acquisti di beni.

3. Conclusioni.

Alla luce di quanto esposto, il mondo virtuale/la rete, così come quello reale, è noto che non sia assolutamente privo di rischi e pericoli per i suoi utenti: non a caso, il Legislatore (ma non solo, vedasi il c.d. diritto vivente¹³) ha dovuto adeguarsi, introducendo nuove fattispecie di reato e/o aggravanti specifiche, per tutelare gli individui. La rivoluzione del Metaverso consisterebbe nella novità per cui, mentre il *web*, i *social*, sono un apparente mondo parallelo – e, altresì, sono divenuti una (nuova) modalità/mezzo per commettere dei delitti -, questo sconosciuto mondo virtuale simulato, questo ignoto spazio *online* interconnesso, che imita le esperienze vivibili nel mondo reale, rappresenterebbe una seconda “vera” realtà, pur parallela. Ebbene, se sarà (anche) possibile superare le attuali modalità di teleconferenze “in remoto”, tramite le correnti piattaforme *cloud* (vedasi *Zoom*), con un *neo* tecnologia ove saremo presenti in 3D in una stanza (virtuale), con possibilità di interagire come se fossimo “dal vivo” (è già stato riportato che *Microsoft* ha annunciato che integrerà il Metaverso nella piattaforma *Teams* con una funzionalità chiamata *Mash*: gli utenti potranno così creare un proprio *avatar*, con cui partecipare, ad esempio, alle riunioni), allora vorrà dire che il nostro *alter ego* sarà unico e insostituibile (ipotizzando, conseguentemente, l’integrazione della fattispecie di sostituzione di persona per chi, fraudolentemente, si sostituisce alla nostra persona). Con tutti i doveri e diritti in capo allo stesso, necessariamente tutelati e tutelabili.
Fanta-scienza e Meta-diritti?

¹³ La locuzione “diritto vivente” ha assunto molteplici significati nell’elaborazione della dottrina e della giurisprudenza. Da quelli che traggono origine dal principio di effettività...passato attraverso la dottrina strutturalista e quella istituzionale...a quelli che si riconducono al diritto giurisprudenziale consolidato, o, più in generale, al diritto filtrato dall’interpretazione dei giudici, dall’opinione della dottrina...e dai comportamenti sociali in genere. Formante fondamentale del diritto vivente è la “coscienza sociale”, sintagma ricorrente in numerose sentenze della Corte Suprema di Cassazione, le quali...fanno riferimento, inoltre, alle locuzioni “coscienza comune”, “sentimento sociale”, “comportamento sociale”, quali elementi che concorrono alla realizzazione di un diritto effettivo, distinto da quello scritto, cui è affidata la tutela dei diritti-soggettivi...

Fonte:https://www.judicium.it/wp-content/uploads/2018/03/convegno-il-diritto-vivente.brochure_DEF-4-1.pdf